

	CITTA' DI BELGIOIOSO Provincia di Pavia	Numero 6	Data 27-02-2025
---	---	---------------------------	----------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di febbraio alle ore 21:00 nella sala consiliare, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico Enti Locali" e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica e sessione Ordinaria - Prima convocazione

All'appello risultano :

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Zucca Fabio Roberto	Sindaco	Presente
Bozzini Gianluca	Vice Sindaco	Presente
Fossati Chiara		
Genoeffa	Assessore	Presente
Caprioli Giovanni	Assessore	Presente
Versiglio Mariella	Consigliere	Presente
Marozzi Luigi	Assessore	Presente
Bosco Severino		
Loris	Consigliere	Presente
Chiodaroli Diego	Consigliere	Presente
Cristiani Paola	Consigliere	Presente
Pernice Stefania	Consigliere	Presente
Molinari Tamara	Consigliere	Presente
Scimone Riccardo	Consigliere	Presente
Moraschini Mauro		
Carlo	Consigliere	Presente

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 0

Assiste il Segretario Comunale Daniele Bellomo

Presenti N. 13 – Assenti N. 0 – Totale componenti N. 13

Assume la Presidenza il Prof. Fabio Roberto Zucca nella sua qualità di Sindaco e constatando la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2025

Il Sindaco dichiara che siamo in riequilibrio e quindi non possiamo che confermare le aliquote esistenti

La consigliera Pernice legge l'intervento allegato

Il Sindaco replica: "anche l'Amministrazione Comunale è favorevole all'azzeramento delle tasse, come dovrebbe sapere l'ex assessore al bilancio Pernice che pare averlo dimenticato. Questo non sarà possibile come da delibera della Corte dei Conti.

Nel 2026, verificheremo la possibilità che lo Stato mantenga i trasferimenti ai comuni, cosa che negli ultimi 2 anni non si è verificata. Invece il governo Meloni ha risotto i trasferimenti a Comuni e Province"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Dato atto che:

con delibera consiliare n. 15 del 29/02/2000, si istituiva l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali per l'anno 2000;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 03 marzo 2001 si determinava l'aliquota opzionale per l'anno 2001 in 0,4 punti percentuali,

con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 2/02/2002 si rideterminava l'aliquota opzionale per l'anno 2002 nella misura di 0.5 punti percentuali;

dato atto che l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef è rimasta invariata fino all'anno 2006 nella misura di 0,5 punti percentuali e che per la stessa non erano previste esenzioni o riduzioni mentre per l'anno 2007, a seguito dei provvedimenti emanati dalla Legge Finanziaria, è stata prevista un'aliquota dello 0,8% all'art. 2 del Regolamento ed una soglia di esenzione all'art. 7 per i contribuenti con un reddito complessivo fino ad € 13.000,00;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 20/12/2007, che prevedeva un'aliquota dello 0,75% ed una soglia di esenzione per tutti i contribuenti con un reddito complessivo fino a Euro 14.000,00;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28/11/2008 con la quale è stata prevista, per l'anno 2009, un'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef allo 0,70% ed una soglia di esenzione per tutti i contribuenti con un reddito complessivo fino ad Euro 14.500,00;

Dato atto che l'aliquota e la soglia di esenzione di quest'ultima sono rimaste invariate per gli anni 2010 e 2011;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2012 e n. 74 del 15/10/2013, con le quali è stata prevista, rispettivamente per l'anno 2012 e per l'anno 2013, un'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef differenziata in base al reddito ed una soglia di esenzione per tutti i contribuenti con un reddito complessivo fino ad Euro 7.500,00, nonché la deliberazione di Consiglio comunale n. 102 del 12/12/2013, con la quale è stato modificato l'art 8 del regolamento relativo all'addizionale comunale Irpef a seguito di rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 03/07/2019 che conferma l'aliquota dell'addizionale comunale irpef allo 0,8% per l'anno 2019 e contestualmente si modifica la soglia di esenzione ad Euro 6.500,00 così confermata anche per l'anno 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16/05/2020;

Richiamate infine le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2021, n. 29 del 14/04/2022 e n. 73 del 14/12/2022 con la quale è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef allo 0,8% e modificata la soglia di esenzione ad Euro 10.000,00;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche

se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il decreto del 24 dicembre 2024, con il quale, Ministero dell'Interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai funzionari responsabili;

Con voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Pernice, Scimone, Moraschini, Molinari), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di confermare anche per l'anno 2025 l'aliquota dello 0,8% dell'addizionale comunale Irpef e la soglia di esenzione di Euro 10.000,00;
2. di comunicare la presente ai competenti funzionari al fine di espletare tutti gli adempimenti utili per l'efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze nei termini di legge;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Pernice, Scimone, Moraschini, Molinari), espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, quarto comma, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Pareri

Comune di BELGIOIOSO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017** / **14**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2025**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12-02-2025

Il Responsabile di Settore
F.to Beatrice Costa

Visto contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12-02-2025

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Beatrice Costa

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Fabio Roberto Zucca

IL Segretario Comunale
F.to Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Web di Belgioioso dal giorno 28-03-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it –

IL Segretario Comunale
F.to Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali" in data 07-04-2025

Addì, 07-04-2025

IL Segretario Comunale
F.to Daniele Bellomo

.....

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale